



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 novembre 2007 (28.11)
(OR. en)**

14981/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0020 (COD)**

**CODEC 1215
STATIS 141
SAN 203
SOC 446**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 novembre 2007)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Karin SCHEELE (PES - AT), ha presentato una relazione, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, contenente dieci emendamenti (emendamenti da 1 a 10). Il gruppo politico ALDE ha presentato altri due emendamenti (emendamenti 11 e 12).

Conformemente all'articolo 131 del regolamento interno del Parlamento europeo, nessuna discussione ha avuto luogo prima della votazione in seduta plenaria.

II. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato tutti e dodici gli emendamenti nella seduta plenaria del 13 novembre 2007. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0046),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0062/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0365/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
Considerando 3

(3) La risoluzione del Consiglio n. 2002/C 161/01, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i lavori in corso sull'armonizzazione delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali per disporre di dati comparabili che permettano di valutare oggettivamente l'impatto e l'efficacia delle misure adottate nel contesto della nuova strategia comunitaria. Inoltre, la raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali (C (2003) 3297) ha invitato gli Stati membri a rendere gradualmente le loro statistiche sulle malattie professionali compatibili con l'elenco europeo, in conformità con i lavori in corso per l'armonizzazione delle statistiche europee sulle malattie professionali.

(3) La risoluzione del Consiglio n. 2002/C 161/01, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i lavori in corso sull'armonizzazione delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali per disporre di dati comparabili che permettano di valutare oggettivamente l'impatto e l'efficacia delle misure adottate nel contesto della nuova strategia comunitaria, ***e pone l'accento, in una sezione specifica, sulla necessità di tenere conto dell'aumento del numero delle donne sul mercato del lavoro nonché di rispondere alle loro esigenze specifiche in relazione alle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*** Inoltre, la raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali (C (2003) 3297) ha invitato gli Stati membri a rendere gradualmente le loro statistiche sulle malattie professionali compatibili con l'elenco europeo, in conformità con i lavori in corso per l'armonizzazione delle statistiche europee sulle malattie professionali.

Emendamento 2
Considerando 17

(17) In particolare, la Commissione *deve* avere la facoltà di determinare le definizioni, i temi e le suddivisioni (compresi le variabili e le classificazioni), le fonti ove pertinente e la fornitura di dati e metadati (compresi i periodi di riferimento, la periodicità e le scadenze) per quanto riguarda i settori di cui all'articolo 2 e agli allegati da I a 5 del presente regolamento. *Queste* misure, *essendo* di portata generale e intese a modificare *o a sopprimere* elementi non essenziali del presente regolamento *o a completare quest'ultimo* con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, *devono essere* adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

(17) In particolare, la Commissione *dovrebbe* avere la facoltà di determinare le definizioni, i temi e le suddivisioni (compresi le variabili e le classificazioni - ***fra l'altro, laddove possibile e necessario, le classificazioni per genere e per età***), le fonti ove pertinente e la fornitura di dati e metadati (compresi i periodi di riferimento, la periodicità e le scadenze) per quanto riguarda i settori di cui all'articolo 2 e agli allegati da I a V del presente regolamento. ***È importante che il genere e l'età siano inclusi nelle variabili di suddivisione, dal momento che ciò consente di tener conto dell'impatto del genere e delle differenze d'età sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.*** Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, *anche sopprimendo alcuni di tali elementi o integrando il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,* sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

Emendamento 3
Considerando 17 bis (nuovo)

17 bis) Il finanziamento supplementare per la raccolta di dati nel settore della salute e della sicurezza sarà fornito nel quadro del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress, istituito dalla decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006¹. In seno a tale quadro, le risorse finanziarie devono essere utilizzate per aiutare gli Stati membri a rafforzare le capacità nazionali nella prospettiva di realizzare miglioramenti e nuovi strumenti di raccolta di dati statistici nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

¹ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1. Decisione rettificata in GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12.

Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. ***Questa produzione avrà luogo nel rispetto delle norme in materia di imparzialità, affidabilità, obiettività, efficienza economica e riservatezza statistica.***

Emendamento 5
Articolo 1, paragrafo 2

2. Le statistiche includono, nella forma di una serie minima di dati, le informazioni necessarie per l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, per appoggiare le strategie nazionali di sviluppo di un'assistenza sanitaria di qualità, accessibile e sostenibile e per l'azione comunitaria nel settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Le statistiche includono, nella forma di una serie minima di dati, le informazioni necessarie per l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, per appoggiare le strategie nazionali di sviluppo di un'assistenza sanitaria di qualità, ***universalmente*** accessibile e sostenibile e per l'azione comunitaria nel settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Emendamento 6
Articolo 3, lettera c)

c) “sanità pubblica”, tutti gli elementi relativi alla salute dei cittadini e residenti europei, ossia il loro stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità;

c) “sanità pubblica”, tutti gli elementi relativi alla salute dei cittadini e residenti europei, ossia il loro stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso **universale** ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità;

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 3

3. Le metodologie statistiche e le rilevazioni di dati necessarie per l’elaborazione di statistiche della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro a livello comunitario tengono conto della necessità di un coordinamento, ove opportuno, con le attività delle organizzazioni internazionali operanti in questo settore, al fine di garantire la comparabilità internazionale delle statistiche e la coerenza delle rilevazioni.

3. Le metodologie statistiche e le rilevazioni di dati necessarie per l’elaborazione di statistiche della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro a livello comunitario tengono conto della necessità di un coordinamento, ove opportuno, con le attività delle organizzazioni internazionali operanti in questo settore, al fine di garantire la comparabilità internazionale delle statistiche e la coerenza delle rilevazioni.

Nell’Unione europea si tiene conto di studi e inchieste dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Fuori dall’Unione europea, è intensificata ulteriormente la cooperazione con le Nazioni Unite e soprattutto con l’Organizzazione internazionale del lavoro e l’Organizzazione mondiale della sanità.

Emendamento 8
Allegato I, lettera d), trattino 1 bis (nuovo)

- monitoraggio delle malattie la cui incidenza è in aumento o in diminuzione;

Emendamento 12
Allegato I, lettera d), trattino 2

- incidenti e lesioni, compresi quelli collegati alla sicurezza dei consumatori;

- incidenti e lesioni, compresi quelli collegati alla sicurezza dei consumatori **e ai danni derivanti dall'alcool e dall'uso di droghe;**

Emendamento 11
Allegato I, lettera d), trattino 3 bis (nuovo)

- protezione contro eventuali pandemie e malattie infettive,

Emendamento 9
Allegato V, lettera b)

Un caso di malattia professionale è definito come un caso riconosciuto dalle autorità nazionali responsabili del riconoscimento delle malattie professionali. I dati sono raccolti per i nuovi casi di malattie professionali e i decessi dovuti ad una malattia professionale. Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un'autorità e i dati relativi sono principalmente desunti dalle indagini sulla popolazione.

Un caso di malattia professionale è definito come un caso riconosciuto dalle autorità nazionali responsabili del riconoscimento delle malattie professionali. I dati sono raccolti per i nuovi casi di malattie professionali e i decessi dovuti ad una malattia professionale. Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un'autorità e i dati relativi sono principalmente desunti dalle indagini sulla popolazione. ***I problemi di salute e le malattie collegati al lavoro sono quelli che possono essere causati, aggravati o concausati dalle condizioni di lavoro. Sono inclusi i problemi di salute fisici e psicosociali che i lavoratori devono affrontare.***

Emendamento 10
Allegato V, lettera d), trattini 1 e 2

– caratteristiche della persona *deceduta* e della malattia o dei problemi di salute;

– caratteristiche della persona *malata*, ***compresi il genere, l'età e lo status occupazionale***, e della malattia o dei problemi di salute,

– caratteristiche dell'impresa e del luogo di lavoro;

– caratteristiche dell'impresa e del luogo di lavoro, ***compresi le dimensioni e il settore dell'impresa;***